



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITA'
DIPARTIMENTO TECNICO
Ufficio del Commissario ad acta unico
ex D.P.R.525/GAB del 10/03/2020

Appalto del servizio di architettura ed ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della SRR di Catania Provincia Nord da sorgere nel Comune di Randazzo, tra le contrade Quatodanaro e Bauze

**ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI IMPORTO SOPRA LA SOGLIA
COMUNITARIA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITA'/PREZZO E INVERSIONE
PROCEDIMENTALE**

Capitolato prestazionale

DATA:

RESPONSABILE
UNICO DEL
PROCEDIMENTO:
Dott. Nicola Azzarello

L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:

-Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. Nuovo Codice degli appalti, di seguito denominato "Codice"

-D.P.R.n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione" (per le parti in vigore nel periodo transitorio)

-Legge regionale n. 12 del 12/07/2011 e ss.mm.ii.

-Legge n. 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii

LEGGE 29 luglio 2021, n. 108

In caso di continuità dell'emergenza epidemiologica COVID19, le operazioni di gara previste in presenza, si svolgeranno in modalità lavoro agile da remoto (smart working), ai sensi dei combinati normativi D.P.C.M.09/03/2020, D.L. 17/03/2020 n. 18 e D.P.C.M. 22/03/2020 ed in ottemperanza alla direttiva a firma del Dirigente Generale del D.R.T prot. n° 48506 del 11/03/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile (smart working, D.P.C.M. 8/03/2020, art 2 lett. r). Prime istruzioni

Sommario

Sommario.....	2
CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO.....	5
1. Premessa.....	5
2. Oggetto dell’appalto e definizioni.....	5
3. Ammontare dell’appalto e importo del contratto.....	7
4. Modalità di corresponsione del corrispettivo contrattuale	8
CAPO 2 – REQUISITI MINIMI E CRITERI PREMIALI PER LE OFFERTE DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA	9
5. Requisiti speciali e mezzi di prova	9
6. Requisiti di idoneità	9
7. Requisiti di capacità economica e finanziaria	10
8. Requisiti di capacità tecnica e professionale	10
9. Criterio di aggiudicazione	13
10. Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	14
CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	16
11. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto	16
12. Documenti che fanno parte del contratto	17
13. Disposizioni particolari riguardanti l’appalto	17
14. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore	17
15. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio	18
16. Referenti contrattuali	18
17. Risoluzione del contratto	18
18. Recesso.....	21
19. Cessione del contratto	21
20. Cessione del credito	21
21. Ordini di Servizio	21
22. Norme generali sull'esecuzione	22

23. Convenzioni in materia di valuta e termini	22
CAPO 4. TERMINI PER L'ESECUZIONE	22
24. Avvio dell'esecuzione del contratto	22
25. Modalità di svolgimento e termini per l'ultimazione delle prestazioni	24
26. Proroghe	25
27. Sospensione delle prestazioni ordinate dal DEC	26
28. Sospensioni delle prestazioni ordinate dal RUP	27
29. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni	28
30. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione delle prestazioni	28
31. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	29
CAPO 5. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI	30
32. Prestazioni a corpo	30
CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA	30
33. Modalità di pagamento	30
34. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti	31
35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo	31
36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo	32
37. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile	32
CAPO 7. CAUZIONI E GARANZIE	33
38. Garanzia definitiva – obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore	33
CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	34
39. Modifiche al contratto	34
40. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari	36
CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	36
41. Norme di sicurezza generali	36
CAPO 10. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO	36
42. Subappalto	36

43.	Responsabilità in materia di subappalto	37
44.	Avvalimento	37
CAPO 11. CONTROVERSIE		37
45.	Riserve, Accordo bonario e transazione	37
46.	Arbitrato e Definizione delle controversie	39
47.	Contestazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore	40
CAPO 12. MANODOPERA		40
48.	Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	40
49.	Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)	41
CAPO 13. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE		41
50.	Ultimazione delle prestazioni	41
51.	Termini per la verifica di conformità finale	42
CAPO 14. NORME FINALI		42
52.	Sinistri alle persone e danni	42
53.	Danni cagionati da forza maggiore	43
54.	Responsabilità – Oneri e obblighi dell'Appaltatore	43
55.	Requisiti ambientali	45
56.	Facoltà di controllo della Stazione Appaltante (verifiche e ispezioni)	46
57.	Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto	47
58.	Tracciabilità dei pagamenti	47
59.	Disciplina antimafia	47
60.	Spese contrattuali, imposte, tasse	48
61.	Riservatezza delle informazioni	48
62.	Proprietà dei progetti	48
63.	Trattamento dei dati personali	49
64.	Disposizioni finali	49

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Premessa

Con Decreto Presidenziale n. 525/GAB del 10/03/2020, il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico è stato nominato Commissario ad acta unico per la progettazione degli impianti presso le S.R.R. Catania Area Metropolitana, S.R.R. Catania Provincia Nord, S.R.R. Messina Area Metropolitana, S.R.R. Messina Provincia, S.R.R. Messina Isole Eolie, S.R.R. Ragusa Provincia, S.R.R. Siracusa Provincia, con il compito di provvedere in via sostitutiva alla progettazione di cui in premessa.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico, nella qualità di Commissario ad acta unico per la progettazione, per l'esecuzione del servizio in oggetto, ha nominato, con D.D.G 365/2021 del 09/04/2021, per le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, **il Dott. Nicola Azzarello**, per le funzioni di Direttore di esecuzione del contratto, **il F. D. Arch. Antonio Nicolosi** e, per le funzioni di Collaboratore tecnico amministrativo al R.U.P., **la sig.ra Daniela Maria Letizia Vitale** e con D.D.G..2124/2021 del 14/12/2021 il **F.D. Geom. Salvatore Alessi**, incaricato alla predisposizione delle procedura di gara.

2. Oggetto dell'appalto e definizioni

1. L'oggetto dell'appalto consiste nella redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con opzione della progettazione definitiva ed esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani della SRR di Catania Provincia Nord da sorgere nel Comune di Randazzo, tra le contrade Quatodanaro e Bauze.
2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo dovrà essere composto dai documenti elencati nel DPR 207/2010 – Parte II, Titolo II, Capo I, Sezioni II-III e IV.
3. La stazione appaltante potrà avvalersi dell'opzione di cui all'art. 23 comma 4 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; pertanto potrà essere redatto un progetto di livello esecutivo che comprenda anche tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione definitiva, salvaguardando la qualità della progettazione.
4. Sono previsti i seguenti servizi opzionali, per i quali l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento diretto, allo stesso soggetto affidatario dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
 - Progettazione definitiva ed esecutiva e relazione geologica
 - Direzione dei Lavori, come disciplinata dal D.M. 07/03/2018 n. 49;
 - Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione, come disciplinato dall'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.
5. La Stazione Appaltante si riserva di esercitare tale facoltà mediante comunicazione a mezzo Pec entro 180 giorni dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure di non dar corso ad alcune o a tutte le parti delle prestazioni "opzionali", qualora per qualunque causa si renda ciò necessario ad insindacabile giudizio della stessa.
6. Il servizio in argomento comprende anche:
 - Progettazione esecutiva ed esecuzione delle indagini propedeutiche alla progettazione** (ex art. 23

comma 6 del D.Lgs. 50/2016, ovvero indagini geognostiche, geotecniche, prove di laboratorio, etc.). La progettazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni contenute nel progetto del servizio fornito dalla Stazione Appaltante.

- prove di laboratorio su materiali ai sensi del D.P.R. 380/2001;
 - valutazione preliminare del rischio bellico (ove necessario);
 - valutazione di eventuali interferenze elettriche e di condutture
 - la predisposizione delle pratiche e lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative necessarie per l'acquisizione di pareri/autorizzazioni/nulla-osta connessi allo sviluppo del progetto;
 - l'assistenza tecnica alla stazione appaltante da prestarsi, presso la sede della stazione Appaltante o degli enti interessati, durante l'iter progettuale e approvativo del progetto.
7. Sono compresi nell'appalto tutte le prestazioni, la manodopera, le forniture, i servizi, i noli e le provviste necessarie per dare il servizio compiuto e secondo le condizioni stabilite dalle norme tecniche del capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative ivi previste, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza prima di formulare l'offerta e sulle quali l'Appaltatore dichiara di non avere alcuna osservazione.
8. L'esecuzione del servizio deve essere sempre e comunque effettuata a regola d'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
9. I contenuti del progetto, in ciascuna fase, dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nel D.I.S.A., nel Documento preliminare alla progettazione e nel presente capitolato e alle istruzioni operative che la Stazione Appaltante formalizzerà a mezzo del R.U.P. all'affidatario prima dell'avvio della progettazione o in corso di svolgimento della stessa.
10. Gli elaborati progettuali (compresi i risultati delle indagini) saranno forniti in 5 copie su supporto elettronico in formato PDF (stampabile ma non modificabile) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole etc.), firmata digitalmente da ogni progettista incaricato. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: a titolo esemplificativo e non esaustivo gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile RTF o compatibile; gli elaborati grafici dovranno essere consegnati in formato editabile DWG, DXF, nonché SHP o compatibili.
11. Nel presente capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
- a) **Codice dei contratti:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - b) **Regolamento:** il D.P.R. 207/10, per la parte ancora in vigore;
 - c) **Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto:** il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49;
 - d) **Decreto n. 81 del 2008:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e) **Stazione Appaltante (S.A.):** il soggetto giuridico che ha indetto l'appalto e che ha sottoscritto il contratto;
 - f) **Appaltatore:** detto anche esecutore, il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 46 del Codice dei Contratti, che si è aggiudicato il

contratto;

- g) **Operatore Economico per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria:** i concorrenti, prestatori di servizi di architettura e ingegneria, società di professionisti, società di ingegneria, raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, di cui all'art. 46 e seguenti del Codice dei contratti;
- h) **RUP:** Responsabile del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
- i) **DEC:** il direttore dell'esecuzione del contratto, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei contratti;
- j) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
- k) **PSC:** il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- l) **POS:** il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2008;
- m) **DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi interferenti di cui all'articolo 26, comma 3 del decreto n. 81 del 2008;
- n) **Manodopera o costo del lavoro** (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro o costo della manodopera, stimato dalla Stazione Appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e all'articolo 26, comma 6, del decreto n. 81 del 2008;
- o) **Oneri di sicurezza aziendali** (anche OS): gli oneri che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la rimodulazione dei rischi previsti dal documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del decreto n. 81 del 2008;
- p) **Costi di sicurezza** (anche CS): i costi, individuati nel DUVRI, per l'attuazione delle misure di sicurezza atte all'eliminazione dei rischi interferenziali nello svolgimento dei servizi accessori.

3. Ammontare dell'appalto e importo del contratto

1. L'importo dell'appalto posto a base di gara è definito dalla seguente tabella:

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI	CPV		IMPORTO
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di	71323200-0	Importo a base di gara	€ 694.072,28

progettazione			
Indagini geognostiche	45111250-5	Importo a base di gara	€ 200.000,00
Prove di laboratorio sui terreni e sui materiali	71900000-7	Importo prove di laboratorio a base di gara	€ 50.000,00
IMPORTO TOTALE SERVIZI IN AFFIDAMENTO a base di gara			€ 944.072,28
SERVIZI OPZIONALI			
Progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	71323200-0 71356000-8	Importo a base di gara	€ 5.022.945,26
TOTALE VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO:			€ 5.967.017,54

2. **L'importo a base di gara** è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
3. La prestazione principale è quella relativa alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, studio geologico, sicurezza in fase di progettazione/esecuzione, direzione dei lavori.
4. L'importo a base di gara relativo alle prestazioni principali, è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: d.m. 17.6.2016).
5. L'importo a base di gara relativo alle prestazioni per le indagini geognostiche e le prove di laboratorio è stimato e verrà compensato a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate e la relativa progettazione esecutiva dovrà essere redatta dall'operatore economico aggiudicatario, secondo le indicazioni contenute nel progetto del servizio fornito dalla Stazione Appaltante ed il relativo computo metrico estimativo dovrà contenere i prezzi del vigente prezzario della Regione Sicilia e, per le voci non presenti, i nuovi prezzi con relativa analisi, decurtati dal ribasso offerto in sede di gara.

4. Modalità di corresponsione del corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale viene determinato a corpo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd), del Codice dei contratti per i servizi di architettura e ingegneria. L'importo del contratto, come determinato in sede di aggiudicazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fatta salvo, il controllo e l'eventuale stralcio, da parte del RUP, delle prestazioni non eseguite seppure indicate nello schema di parcella allegata al bando.
2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del disciplinare di gara e del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e

restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione appaltante.

3. Il dettaglio relativo al calcolo dell'importo per i servizi di architettura e ingegneria è riportato nell'elaborato "**Stima dei corrispettivi per l'affidamento dei servizi di progettazione**".
4. L'importo a base di gara relativo alle prestazioni per le indagini geognostiche e le prove di laboratorio è stimato e verrà compensato a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate.

CAPO 2 – REQUISITI MINIMI E CRITERI PREMIALI PER LE OFFERTE DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA

5. Requisiti speciali e mezzi di prova

1. Nella procedura di gara per l'affidamento dei servizi tecnici oggetto del presente Capitolato, gli operatori economici, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, dovranno essere in possesso dei requisiti previsti nei successivi paragrafi 6, 7 e 8.
2. Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:
 - le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
 - le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6. Requisiti di idoneità

Requisiti del concorrente

1. **i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263**
2. (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
3. per le prestazioni relative alle **Indagini geognostiche : Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura e qualificazione SOA categoria OS 20B classifica I;
4. per le prestazioni relative alle prove di laboratorio: autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

5. **Iscrizione agli appositi albi professionali** previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico (albo architetti, ingegneri o albi per titoli equipollenti). E' richiesto che sia presente del gruppo interdisciplinare di lavoro almeno un soggetto in possesso di laurea in Ingegneria, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri -Sezione A, settore a) civile ambientale, con il ruolo di coordinatore, un soggetto in possesso di laurea in Ingegneria, iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri-Sezione A, settore b) industriale, un soggetto in possesso di Laurea in Architettura, iscritto all'Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori -Sezione A, settore a) architettura.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico **di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**

6. I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente dovrà indicare , i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il **geologo** che redige la relazione geologica

7. Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

1. componente di un raggruppamento temporaneo;
2. associato di una associazione tra professionisti;
3. socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
4. dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.

Per il professionista antincendio

8. iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio s.m.i.(Decreto 5 agosto 2011)

Il concorrente dovrà indicare , i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

7. Requisiti di capacità economica e finanziaria

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono comprovati da:

- copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad **€ 4.600.000,00**.

Ai sensi dell'art. 83 comma 5-bis l'adeguatezza della copertura assicurativa offerta viene valutata sulla base della polizza assicurativa contro i rischi professionali posseduta dall'operatore economico e in corso di validità. Qualora la polizza assicurativa sia di importo inferiore al massimale richiesto di € 4.600.000,00, è necessario che l'offerta sia corredata, a pena di esclusione, dall'impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione. La comprova di tale requisito è fornita mediante inserimento nella piattaforma, nella BUSTA DIGITALE AMMINISTRATIVA (A), della relativa polizza, in copia conforme e in corso di validità, ed eventualmente dalla dichiarazione di impegno da parte della/le impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza assicurativa a quello dell'appalto, in caso di aggiudicazione.

8. Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono comprovati da:

1. un elenco di servizi di architettura e ingegneria espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 1,5 volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

CATEGORIA D'OPERA	C O D. I D	DESCRIZIONE	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO O MINIMO PER L'ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA	E.02	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso	€ 10.000.000,00	€ 15.000.000,00
INFRASTRUTTURA PER LA MOBILITÀ	V.03	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	€ 3.600.000,00	€ 5.400.000,00
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ, FORESTE	P.01	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	€ 2.250.000,00	€ 3.375.000
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 5.850.000,00	€ 8.775.000
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	€ 2.250.000,00	€ 3.375.000
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 1.800.000,00	€ 2.700.000,00

	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	€ 2.250.000,00	€ 3.375.000
IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI - DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI	IB.07	Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	€ 18.000.000,00	€ 27.000.000,00

2. servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, pari a 0,40 volte il valore della medesima.

CATEGORIA D’OPERA	COD. ID	DESCRIZIONE	VALORE DELLE OPERE	IMPORTO COMPLESSIVO MINIMO PER L’ELENCO DEI SERVIZI
EDILIZIA	E.02	Edifici rurali per l’attività agricola con corredi tecnici di tipo complesso - Edifici industriali o artigianali con organizzazione e corredi tecnici di tipo complesso	€ 10.000.000,00	€ 4.000.000,00
INFRASTRUTTURA PER LA MOBILITÀ	V.03	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d’arte e le stazioni, da compensarsi a parte. - Impianti teleferici e funicolari - Piste aeroportuali e simili.	€ 3.600.000,00	€ 900.000,00
PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITÀ,	P.01	Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica. Opere relative al restauro paesaggistico di territori compromessi ed agli interventi su elementi strutturali del paesaggio. Opere di configurazione di assetto paesaggistico.	€ 2.250.000,00	€ 2.340.000,00

FORESTE				
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	€ 5.850.000,00	€ 2.340.000,00
IMPIANTI	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	€ 2.250.000,00	€ 900.000,00
	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	€ 1.800.000,00	€ 720.000,00
	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	€ 2.250.000,00	€ 900.000,00
IMPIANTI INDUSTRIALI – IMPIANTI PILOTA E IMPIANTI DI DEPURAZIONE COMPLESSI - DISCARICHE CON TRATTAMENTI E TERMOVALORIZZATORI	IB.07	Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	€ 18.000.000,00	€ 7.200.000,00

9. Criterio di aggiudicazione

1. L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
2. La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

PUNTEGGIO	
Offerta tecnica	80 punti
Offerta economica	20 punti
TOTALE	100 punti

10. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che potranno essere attribuiti quali punteggi Discrezionali.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) di valutazione dell'offerta tecnica

A	PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA				
	criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D
1	Professionalità e adeguatezza desunta da n 3 servizi	15	A.1	Il punteggio maggiore verrà attribuito al concorrente che descriverà tre esempi di progettazione/realizzazione qualificabile affine sul piano architettonico e la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura di cui all'art 3, lett. vvvv) D.Lgs. 50/2016, che, sul piano funzionale e di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.	25
TOTALE PUNTI					25

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA				
	criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	punti D
1	Caratteristiche metodologiche dell'offerta	60	B1	Modalità di svolgimento Sarà valutata positivamente la struttura tecnico-organizzativa dell'O.E. con l'indicazione delle professionalità utilizzate (specificando il curriculum nei settori interessati) e le modalità di interazione con la stazione appaltante e con il Comune ove verranno eseguiti i lavori	5
			B2	Valore tecnico delle soluzioni progettuali Saranno valutate positivamente le proposte da	20

				<p>tradursi nei tre livelli di progettazione , con cui si individuano soluzioni che consentano di ottimizzare/modificare le previsioni riportate nella documentazione tecnica posta a base di gara, con particolare riguardo alle costruzione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti .</p> <p>A tal fine occorrerà tenere conto delle problematiche già indicate nella documentazione posta a base di gara. La relazione deve illustrare le soluzioni tecnologiche che si intendono adottare in relazione alla efficacia delle tecniche e dei materiali, il tutto in relazione al rapporto costi benefici finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p>	
			B3	<p>Valore architettonico-paesaggistico-naturalistico</p> <p>Sarà valutato positivamente il valore architettonico-paesaggistico e di inserimento urbanistico delle soluzioni proposte che consentiranno la migliore compatibilità ed il loro inserimento nel contesto locale, delle opere previste, con particolare riguardo alle costruzione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti . La commissione valuterà positivamente tutte le soluzioni ed gli apprestamenti che garantiscono la minimizzazione degli impatti sulle componenti ambientali, sulle opere, che limitano l'utilizzo di aree per le opere di cantierizzazione e che riducono le aree da occupare provvisoriamente e definitivamente.</p> <p>Per quanto concerne la movimentazione del materiale da scavo sarà valutata positivamente l'adozione di sistemi con filiera corta che limitano gli impatti su aree urbanizzate.</p>	10
			B4	<p>Modalità organizzative del cantiere in termini di sicurezza finalizzate alla riduzione delle interferenze dei lavori</p> <p>Saranno valutati le modalità e i criteri che si intendono adottare per gli aspetti di coordinamento della sicurezza, nell'allestimento e nell'organizzazione del cantiere al fine dell'uso razionale degli spazi occupati e alla tutela della sicurezza dei lavoratori terzi. Nella proposta da tradursi poi nella redazione del progetto, il concorrente dovrà prevedere lo sviluppo del cantiere secondo la modalità di gestione per fasi successive (accantieramento, viabilità, aree di deposito materiale, utilities, sistemi di estrazione, movimentazione e accumulo temporaneo del materiale derivante da scavi, etc.</p>	10
			B5	<p>Criteri Ambientali Minimi (CAM)</p> <p>Verranno valutate positivamente le soluzioni progettuali che prevedono l'utilizzo di uno o più criteri ambientali minimi, a scelta del concorrente, attinenti con l'oggetto dell'intervento. La commissione valuterà positivamente l'adozione di soluzioni in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none"> -manutenzione e gestione con riferimento ai vantaggi di durata, minor costo, utilizzo di materiali innovativi, riciclati, minori rischi; <p>completezza dello studio in termini di impatto sulle</p>	5

			componenti ambientali	
TOTALE PUNTI				50

C	STUDIO GEOLOGICO E PROGRAMMA DELLE INDAGINI	
<i>n.</i>	<i>criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>
1	Verranno valutati positivamente i criteri adottati per la redazione dello studio geologico e del piano delle indagini geognostiche, al fine di meglio individuare le caratteristiche geologiche, idrogeologiche, geotecniche e geomeccaniche delle aree interessate dall'intero impianto	5
TOTALE PUNTI		5

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

CAPO 3 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

11. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, deve essere sempre fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati dalla Stazione Appaltante con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
3. Ovunque nel presente Capitolato Speciale si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete e in G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico), nei limiti della compatibilità con tale forma organizzativa.
4. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
5. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel contratto e in ogni altro atto del procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intendono il bando di gara di cui

all'articolo 71 del Codice dei contratti, il disciplinare di gara, lo schema di contratto ed il Capitolato Speciale d'Appalto posti a base di gara e tutti i relativi allegati.

12. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale - Norme Generali e Norme Tecniche, ai sensi dell'articolo 32, comma 14-bis del Codice dei contratti - comprensivo del calcolo della parcella;
 - b) tutti gli elaborati posti a base di gara;
 - c) le polizze di garanzia di cui all'Art. 34;
 - d) fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto, l'intera offerta tecnica (incluse le relazioni e gli elaborati) presentata dall'Appaltatore in fase di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il Codice dei contratti;
 - b) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

13. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. Le dichiarazioni formulate dal concorrente in fase d'offerta, debbono intendersi pienamente confermate in sede di sottoscrizione del contratto e rimangono quindi pienamente efficaci in corso d'esecuzione del contratto.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli relativi alla contabilizzazione delle prestazioni del presente Capitolato Speciale, trovano applicazione gli atti emanati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia, tra cui quello relativo al RUP previsto al comma 5 dell'art. 31 del Codice dei contratti e quello relativo al Direttore di Esecuzione del Contratto previsto dal comma 1 dell'art. 111 del Codice dei contratti.
3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, sicurezza e ambiente nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

14. Modifiche dell'operatore economico Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, o altra condizione di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile, l'applicabilità della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3, 4, 5 e 6.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell'articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze

organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

15. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Se l'Appaltatore non conduce direttamente il servizio deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del servizio a norma del contratto con procura speciale notarile autenticata a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante e senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore e al suo rappresentante.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2 o 3, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di incarico.

16. Referenti contrattuali

1. L'Appaltatore è tenuto a nominare il Coordinatore Unico della Progettazione, quale persona incaricata a svolgere le funzioni di coordinamento e integrazione delle attività progettuali e dei servizi accessori connessi, assumendosene la responsabilità professionale.
Il Coordinatore Unico della Progettazione rappresenterà l'Appaltatore nei confronti della Stazione Appaltante per quanto riguarda ogni aspetto tecnico legato al contratto.
2. Il DEC, in qualità di Capo Commessa, anche servendosi dell'assistenza fornita dal personale tecnico ed amministrativo della Stazione Appaltante, svolge le funzioni di controllo delle attività progettuali per ogni aspetto tecnico ed amministrativo legato al contratto, relazionando al RUP circa l'andamento delle principali attività di esecuzione del contratto.
3. L'Appaltatore, ricorrendone la necessità, potrà sostituire la persona del Coordinatore Unico della Progettazione con altra in possesso di corrispondenti qualifiche e poteri e previo consenso scritto della Stazione Appaltante.
4. La Stazione Appaltante potrà sostituire in ogni momento il DEC, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.
5. Il Coordinatore Unico della Progettazione relazioneranno, ognuno per l'ambito di propria competenza, al DEC in ordine allo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto con le modalità e nei termini che gli verranno indicati dallo stesso DEC.
6. L'Appaltatore acconsentirà, altresì, all'effettuazione da parte del DEC e dei suoi assistenti di visite presso i luoghi nei quali si svolgono le attività di progettazione, le cui date ed orari saranno concordati preventivamente tra le parti.
7. Tutte le comunicazioni, approvazioni, autorizzazioni, relazioni, ordini di servizio e quant'altro necessario ai fini della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto intercorreranno tra il DEC e, ognuno per l'ambito di propria competenza, il Coordinatore Unico della Progettazione.

17. Risoluzione del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) il contratto ha subito una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 106 comma 4 del Codice dei contratti;
 - b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei contratti sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo;
 - c) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del Codice dei contratti, sono state superate le soglie stabilite al comma 8 dell'Art. 40 del presente Capitolato;
 - d) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2 del Codice dei contratti, sono state superate una delle soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - e) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto.
2. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1-bis, del Codice dei contratti, nelle ipotesi di cui al comma 1 non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241.
3. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante può risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi per mancato rispetto dei termini contrattuali e gli altri casi richiamati nel presente Capitolato, anche i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte all'Appaltatore, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione delle attività;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DEC o dal RUP;
 - d) sospensione delle attività o mancata ripresa delle stesse senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento delle attività, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dell'appalto nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'appalto;
 - h) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 s.m.i. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - i) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL, contesta gli addebiti all'Appaltatore e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti, costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al

Decreto Legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

5. Inoltre, costituisce causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione, la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
6. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 del Codice dei contratti, nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alle attività regolarmente svolte, decurtato dagli oneri derivanti alla Stazione Appaltante a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle attività affidate a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara, nonché dagli eventuali ulteriori danni. Per il risarcimento di tali oneri e danni, la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle attività eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
7. La Stazione Appaltante può risolvere il contratto per tutte le altre cause previste dall'articolo 108 del codice dei contratti.
8. Ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti, quando il DEC accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle attività eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Il DEC formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
9. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è comunicata all'Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza delle attività. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DEC e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza delle attività svolte.
10. Ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 110 del Codice dei contratti, nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordatopreventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della stessa Stazione Appaltante, procede nel seguente modo:
 - a) affidando i servizi di completamento all'operatore economico che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale operatore economico, interpellando progressivamente i successivi, riservandosi comunque la possibilità di procedere ad una nuova gara per il completamento delle attività;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

- 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dell'appalto e l'importo netto degli stessi, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dell'appalto, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e verifica di conformità, dei maggiori interessi per il finanziamento dell'appalto, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato.
11. Nel caso l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo, oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

18. Recesso

1. Per il recesso da parte della Stazione Appaltante dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 109 del Codice dei contratti. In particolare, la Stazione Appaltante potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto previo pagamento di quanto previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 109.

19. Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

20. Cessione del credito

1. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante in originale o in copia autenticata.
2. La cessione del credito deve essere notificata in originale o in copia autenticata alla Stazione Appaltante prima dell'emissione da parte dell'Appaltatore della fattura a cui la cessione si riferisce. In caso contrario la cessione non è opponibile alla Stazione Appaltante ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del Codice dei contratti. La Stazione Appaltante, pertanto, non liquiderà al cessionario crediti relativi a fatture emesse prima della notifica dell'atto di cessione stipulato con le modalità indicate.
3. L'Appaltatore è obbligato a specificare il contenuto del presente articolo al soggetto cessionario prima di perfezionare la cessione del credito.
4. Fermo restando che cessioni del credito stipulate in modo difforme da quanto sopra esposto e/o non preventivamente notificate alla Stazione Appaltante non sono opponibili alla Stazione Appaltante stessa, l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante e dei terzi per tutte le conseguenze che dovessero derivare da eventuali cessioni comunque perfezionate.
5. L'inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, costituisce grave inadempimento e può comportare, a

discrezione della Stazione Appaltante, la risoluzione del contratto.

21. Ordini di Servizio

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto, l'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il DEC impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni operative.
2. L'ordine di servizio è trasmesso all'Appaltatore con posta elettronica certificata pec. In tal caso l'ordine di servizio si dà per conosciuto acquisita la ricevuta di avvenuta consegna. In alternativa l'ordine di servizio è redatto in due copie cartacee e consegnato all'Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza.
3. L'ordine di servizio impartito dal DEC, deve essere comunicato al RUP.
4. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve nel documento stesso.

22. Norme generali sull'esecuzione

1. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori e subcontraenti, resta responsabile in via esclusiva che l'esecuzione delle attività sia conforme a tutte le norme tecniche vigenti.
2. L'Appaltatore deve comunicare al DEC ed al RUP, ai sensi del comma 2 dell'art. 105 del Codice dei contratti, prima dell'inizio del servizio, per tutti i sub-contratti di servizi stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del fornitore, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio.
3. Nel caso l'oggetto del servizio rientri tra le attività imprenditoriali maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa (tra cui fornitura di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume, ferro lavorato), di cui al comma 53 dell'art. 1 della Legge n. 190/2012 s.m.i., il fornitore deve essere iscritto nell'apposito elenco istituito presso la Prefettura competente (cd. "white list") ai sensi dell'art. 1 comma 52 della Legge citata. In tal caso, la comunicazione di cui al comma precedente deve contenere tale informazione.
4. La documentazione progettuale dovrà essere redatta in lingua italiana.

23. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dai soggetti della Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

CAPO 4. TERMINI PER L'ESECUZIONE

24. Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'art.19, comma 1 del Regolamento sul Direttore dell'esecuzione del contratto, il DEC, sulla base delle disposizioni del RUP, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all'esecuzione della prestazione, fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato

anche dall'Appaltatore, nel quale sono indicati:

- a. le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attività;
 - b. la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.
2. Quando, nei casi consentiti dall'art. 32 del Codice dei contratti, è disposta l'esecuzione anticipata, il DEC indica nel verbale di avvio quanto predisposto o somministrato dall'Appaltatore per il rimborso delle relative spese.
 3. Quando nei casi previsti dall'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti, il DEC ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'Appaltatore deve immediatamente eseguire.
 4. Il DEC comunica con un congruo preavviso all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio. Il DEC e l'Appaltatore sottoscrivono il verbale di consegna e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dell'appalto. Il verbale è trasmesso dal DEC al RUP.
 5. Qualora l'Appaltatore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal DEC per la consegna, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione. Se anche in tale seconda data l'Appaltatore non si presenta, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto. In caso di risoluzione la Stazione Appaltante incamera la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
 6. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna parziale delle attività, con la suddivisione che la stessa riterrà più opportuna senza che l'Appaltatore possa vantare alcun diritto e riconoscimento per la consegna parziale e/o frazionata. Ogni consegna parziale deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dei commi precedenti. In tal caso la data di consegna a tutti gli effetti di legge da cui decorreranno i termini contrattuali è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
 7. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza della possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma esecutivo delle attività dettagliato che preveda l'esecuzione prioritaria delle prestazioni eseguibili. Realizzate le attività previste dal programma, qualora permangano le cause che non permettono la prosecuzione del servizio, si applica la disciplina relativa alla sospensione del servizio.
 8. È facoltà del DEC, previa autorizzazione del RUP, procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio (sotto le riserve di legge), anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio delle attività determina, per eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per preservare l'igiene e la salute pubblica, ovvero per tutelare il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata delle attività determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. La consegna in via d'urgenza non può costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Il DEC indica espressamente sul verbale di consegna in via d'urgenza le motivazioni che giustificano l'immediato avvio delle prestazioni, nonché le attività da iniziare immediatamente secondo il programma di esecuzione presentato dall'Appaltatore. Le riserve di legge si intendono sciolte, senza alcuna altra formalità, all'atto della stipula del contratto e della sua

registrazione.

9. Nel caso in cui, a seguito della consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi del comma precedente, non si pervenga alla stipulazione del contratto, il DEC tiene conto di quanto effettivamente eseguito e fornito dall'Appaltatore per rimborsare le relative spese in base al prezzario della Stazione Appaltante.
10. Qualora la consegna del servizio avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, e comunque in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:
 - 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
 - 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro;
 - 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Oltre alle somme espressamente previste nel presente comma, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'Appaltatore.

11. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo relative al recesso.
12. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti relativi alla consegna in ritardo per cause imputabili alla Stazione Appaltante, il RUP ha l'obbligo di informare l'Autorità Nazionale Anticorruzione.
13. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DEC redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli Appaltatori per accertare quanto il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'Appaltatore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna al nuovo Appaltatore, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo Appaltatore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal DL al nuovo Appaltatore, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

25. Modalità di svolgimento e termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Il tempo utile per ultimare la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, studio geologico, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione è fissato in giorni n. 120 (trecento) giorni effettivi naturali e consecutivi. Tale tempo utile è suddiviso nelle fasi descritte nella seguente tabella:
 - a. Redazione e prima consegna del progetto esecutivo delle indagini geognostiche e geotecniche: dovrà essere redatto entro un termine **massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dall'avvio comunicato dal Responsabile del Procedimento.
 - b. Esecuzione delle Indagini geognostiche e geotecniche: termini dipendenti dal cronoprogramma delle indagini approvato dal Responsabile del Procedimento su proposta dell'affidatario e comunque entro un termine **massimo di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dall'avvio comunicato dal Responsabile del Procedimento.
 - c. Redazione e prima consegna completa della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensiva degli esiti delle Indagini geognostiche e geotecniche: **60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi** a decorrere dalla disposizione di avvio della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da parte del DEC.

SERVIZI OPZIONALI

Il tempo utile per ultimare la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva è così determinato:

- d. Redazione della progettazione definitiva: **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla disposizione di avvio della progettazione definitiva da parte del DEC.
- e. Redazione della progettazione esecutiva: **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla disposizione di avvio della esecutiva da parte del DEC.
- f. Nel caso in cui la stazione appaltante opti per l'accorpamento dei livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, i tempi di cui alle precedenti lettere d) ed e) vengono accorpati e ridotti a **90 giorni**
- g. Fase c) Emissione degli elaborati in Revisione a seguito dei pareri acquisiti
60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla disposizione del DEC di avvio della progettazione definitiva-esecutiva in Revisione a seguito dei pareri acquisiti

I termini di esecuzione delle prestazioni inerenti alle prestazioni oggetto del presente affidamento decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio da parte del DEC con l'emissione di apposito ordine di servizio

- 2. Tenuto conto delle scadenze di cui ai punti precedenti, la durata complessiva del servizio di progettazione non dovrà superare i valori indicati, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.
- 3. L'Appaltatore rimane obbligato ad apportare al progetto definitivo – esecutivo a propria cura e spese - tutte le modifiche e revisioni di cui al comma 2 lett. f, in conseguenza del ricevimento di pareri e/o prescrizioni da parte degli Enti competenti al rilascio di autorizzazioni e degli Enti gestori di infrastrutture interferenti. L'Appaltatore si impegna altresì a partecipare a contraddittori e riunioni richiesti dai soggetti sopra richiamati al fine di agevolare l'andamento della procedura, nonché a fornire tempestivamente chiarimenti e risposte alle eventuali richieste. Tutte le attività eseguite dall'Affidatario, quali revisioni progettuali, spese di trasferta, risposte e report predisposti a seguito di richieste di chiarimenti, nonché i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure istruttorie e di verifica sono ricompresi e compensati nell'importo di contratto e, pertanto, null'altro sarà dovuto all'Affidatario.

26. Proroghe

- 1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 107 del Codice dei contratti, se l'Appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nel termine contrattuale previsto, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del termine contrattuale.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata oltre il termine dei 45 giorni, purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate successivamente a tale termine; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
- 3. La richiesta è presentata per iscritto al DEC, il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al RUP questi acquisisce il parere del DEC.
- 4. La proroga è concessa o negata con provvedimento motivato del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP può prescindere dal parere del DEC se questi non si esprime entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta; nel provvedimento è riportato il parere del DEC se questo è

difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la proroga è concessa dopo la scadenza del termine contrattuale, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

27. Sospensione delle prestazioni ordinate dal DEC

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 107 del Codice dei contratti, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, il DEC può disporre la sospensione redigendo apposito verbale; costituiscono circostanze speciali gli eventi di forza maggiore, le condizioni climatiche oggettivamente eccezionali, nonché le situazioni, non prevedibili al momento della stipula del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera o di altre modifiche contrattuali di cui all'Art. 40, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti.
2. Il verbale di sospensione di cui al precedente comma 1, da redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, deve contenere:
 - a) l'adeguata motivazione che impone la sospensione delle prestazioni;
 - b) l'indicazione dello stato di avanzamento delle prestazioni la cui esecuzione rimane interrotta, nonché le cautele adottate affinché alla ripresa tali attività possano essere continuate e ultimate senza eccessivi oneri;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore e deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione. Se l'Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale. Il DEC è responsabile di una sospensione dallo stesso ordinata per motivazioni non contemplate nel presente articolo e nell'art. 107 del Codice dei contratti. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause della sospensione, il DEC ne dà comunicazione al RUP che, ai sensi del comma 3 dell'art. 107 del Codice dei contratti, dispone la ripresa delle prestazioni tramite apposito ordine di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dell'appalto differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
6. Nel caso la sospensione sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, il RUP non procede al differimento del termine contrattuale previsto al precedente comma 5.
7. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista contrattualmente, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente (convenzionalmente fissati in 180 giorni naturali consecutivi), l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il RUP dà avviso all'ANAC.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che hanno per oggetto solo parti determinate delle prestazioni, da indicare con precisione nei relativi verbali redatti ai sensi del comma 2; in tal caso il differimento dei termini contrattuali, se la sospensione non dipende dall'Appaltatore, è pari ad un numero di giorni naturali consecutivi costituito dal prodotto dei giorni di sospensione parziale per il rapporto tra l'importo delle prestazioni sospese e l'importo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo delle prestazioni di cui all'Art. 30.
 9. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea delle prestazioni, senza che il RUP ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto lo stesso RUP a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa delle prestazioni, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
 10. Ai sensi del comma 6 dell'art. 107 del Codice dei contratti, qualora la sospensione sia illegittima in quanto ordinata dal DEC o dal RUP per cause diverse di quelle previste dai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del Codice dei contratti, e l'Appaltatore abbia conseguentemente iscritto riserva sui relativi verbali di sospensione e di ripresa, la Stazione Appaltante riconosce all'Appaltatore un risarcimento quantificato sulla base dei seguenti criteri:
 - i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10% e le spese generali nella misura 15% e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5%. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione;
 - la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
- L'iscrizione della riserva su entrambi i verbali è condizione necessaria per poter riconoscere tale risarcimento, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Nessun altro risarcimento o importo a qualunque titolo è dovuto all'Appaltatore.
11. Salvo quanto previsto dai precedenti commi 7 e 10, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

28. Sospensioni delle prestazioni ordinate dal RUP

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del Codice dei contratti, il RUP può disporre la sospensione delle prestazioni per cause di pubblico interesse o di necessità; l'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DEC ed ha efficacia dalla data di emissione. Il DEC provvede tempestivamente alla redazione del verbale di cui al comma 2 del paragrafo 21.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione delle prestazioni e ne dispone la ripresa, trasmettendo tempestivamente l'ordine all'Appaltatore e al DEC.
3. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'Art. 21 relative ai verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni che debbono essere redatti dal DEC, in quanto compatibili.
4. Tra le cause di pubblico interesse o di necessità di cui al comma 1, è ricompreso anche l'andamento

anomalo od eccezionale del traffico autostradale.

29. Penali in caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale stabilito per l'ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'Art. 50 delle presenti Norme Generali, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata all'Appaltatore una penale pari allo 0,5 per mille (euro zero virgola cinque ogni mille) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, può essere inoltre disposta dal RUP, su proposta del DEC, anche in caso di ritardo:
 - a) nell'effettiva ultimazione di singole parti delle prestazioni;
 - b) nell'effettivo inizio delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel verbale di avvio di esecuzione del contratto ai sensi dell'Art. 24;
 - c) nell'effettiva ripresa delle attività che segue un periodo di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC nel verbale di ripresa.
3. La penale di cui al comma 2, lettera a), è applicata all'importo delle singole parti delle prestazioni che avrebbero dovute essere già ultimate; la penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dell'appalto; la penale di cui al comma 2, lettera c), è applicata all'importo delle prestazioni ancora da eseguire.
4. La penale di cui al comma 2, lettera a), è calcolata per il numero di giorni intercorrenti tra la data nella quale le singole parti di prestazioni avrebbero dovuto essere ultimate e la data di loro effettiva ultimazione certificata dal DEC.
5. Il DEC riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento delle prestazioni riportando la quantificazione temporale del ritardo. Il RUP calcola la penale e ne dà comunicazione all'Appaltatore.
6. Le penali di cui al comma 1 sono applicate dal RUP in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, della verifica di conformità secondo le previsioni dell'Art. 51 delle presenti Norme Generali.
7. Le penali di cui al comma 2 sono applicate dal RUP in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, di quanto contenuto nel "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione".
8. Le penali di cui ai commi 2 sono applicate dal RUP in sede di pagamento della prima fattura successiva alla comunicazione del DEC di cui al comma 5, anche ai fini della relativa verifica da parte dell'organo deputato alla verifica di conformità.
9. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale totale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo del presente Capitolato in materia di risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.
10. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi dovuti all'Appaltatore.
11. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore stesso, oppure quando riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la Stazione Appaltante su proposta del RUP, sentito il DEC e l'organo deputato alla verifica di conformità.

30. Inderogabilità dei termini per l'ultimazione delle prestazioni

1. Non costituiscono motivo di proroga della consegna delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato Speciale o dal contratto e dai suoi allegati;
 - b) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, subaffidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - c) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - d) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DEC o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati;
 - e) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
 - f) le sospensioni, totali o parziali, disposte da altri enti ed organi dello stato per causa dell'Appaltatore, di un subappaltatore, di un subcontraente.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento della consegna delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto al DEC le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione delle prestazioni, di risarcimenti, per la disapplicazione delle penali in caso di ritardo, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei tempi.

31. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 4 del Codice dei contratti, qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
2. Scaduto il termine assegnato, il DEC verifica in contraddittorio con l'Appaltatore, o in sua mancanza con due testimoni, quanto effettuato e ne redige apposito verbale che è trasmesso al RUP.
3. Qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante risolve il contratto su proposta del RUP, fermo restando il pagamento delle penali da parte dell'Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'Art. 29, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dettagliato di cui all'Art. 30 e il termine assegnato dal DEC per completare le prestazioni ai sensi del comma 1.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante i danni subiti da quest'ultima a causa della risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidato a terzi o le spese per l'indizione di una nuova procedura di gara. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle prestazioni eseguite nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione non solo con riferimento all'ultimazione di tutte le prestazioni previste dall'appalto, ma anche per singole porzioni di esse, quando il ritardo accumulato nella

loro esecuzione è tale, rispetto a quanto previsto nel programma esecutivo dettagliato di cui all'Art. 30, da indurre il DEC a ritenere che tale ritardo potrebbe comportare uno slittamento del termine di ultimazione dell'appalto rispetto a quello contrattuale. In tal caso il DEC individua precisamente le prestazioni che secondo il programma esecutivo dettagliato di cui all'Art. 24 avrebbero già dovuto essere terminati ed assegna per la loro ultimazione un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Nel caso le prestazioni non siano ultimate entro il termine assegnato, il DEC procede ai sensi del comma 2 ed il RUP può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto ai sensi del comma 3.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti.

CAPO 5. CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

32. Prestazioni a corpo

1. La valutazione della prestazione a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione della prestazione a corpo; il corrispettivo per la prestazione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detta prestazione.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione del servizio a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per portare a termine l'appalto sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale.

CAPO 6. DISCIPLINA ECONOMICA

33.Modalità di pagamento-

1. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalità di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento è comunicato al RUP. Resta ferma la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.
2. La fatturazione relativa alle prestazioni comprese nell'appalto di cui all'Art. 2 comma 1 dovrà essere effettuata secondo le modalità di seguito indicate:

- i lavori relativi alle **indagini geognostiche e le prove di laboratorio** verranno compensati a misura sulla base delle prestazioni effettivamente realizzate.
- il corrispettivo relativo alla **progettazione di fattibilità tecnica ed economica** di cui all'Articolo 25 delle presenti Norme Generali, verrà corrisposto alla consegna degli elaborati, previa redazione da parte del DEC del "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione", comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell'articolo 18 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, dell'attività progettuale svolta;

SERVIZI OPZIONALI

- il corrispettivo relativo alla **redazione del progetto definitivo** di cui all'Articolo 25 delle presenti Norme Generali, verrà corrisposto alla consegna degli elaborati, previa redazione da parte del DEC del "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione", comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell'articolo 18 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, dell'attività progettuale svolta;
- il corrispettivo relativo alla **redazione del progetto esecutivo** di cui all'Articolo 25 delle presenti Norme Generali, verrà corrisposto alla consegna degli elaborati in Rev. 1, a seguito dei pareri acquisiti previa redazione da parte del DEC del "Verbale di verifica di conformità in corso di esecuzione",

- comprovante il completamento e la conformità, ai sensi dell'articolo 18 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, dell'attività progettuale svolta;
- il corrispettivo dei servizi in opzione, relativi al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e della Direzione dei Lavori, qualora attivati, verrà corrisposto in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento.
3. La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo determinato:
 - a) al netto dei ribassi offerti sugli importi a base d'asta e contrattualizzati;
 - b) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, da svincolarsi con la rata di saldo;
 - c) al netto dell'importo delle fatture precedenti.
 4. Per quanto concerne le anticipazioni sul valore del contratto da corrispondere all'Appaltatore, si applicano le norme di cui all'art. 35 comma 18 del Codice dei contratti

34. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento è subordinato alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante della relativa fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento, l'indicazione del conto corrente dedicato, e completa dell'indicazione del C.I.G. dell'appalto e, ove presente, del C.U.P..
 2. Ogni pagamento è altresì subordinato:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori e cottimisti, ai sensi dell'Art. 47, comma 2. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il DURC sarà acquisito per tutti gli operatori economici raggruppati/consorziati; nel caso di consorzio stabile il DURC sarà acquisito per il consorzio, nel caso svolga direttamente tutto o parte dell'appalto, e/o per le consorziate che svolgono tutto o parte dell'appalto. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il mandato di pagamento deve essere accompagnato dagli estremi dei DURC acquisiti;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
 3. Ai sensi del comma 5 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. I tempi necessari per completare tale procedura, indipendenti dalla Stazione Appaltante, non rilevano ai fini dell'eventuale applicazione del successivo Art. 36 relativo ai ritardi sui pagamenti.
 4. Ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice dei contratti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'Art. 46, comma 2.
1. Il rapporto contrattuale, inoltre, sarà disciplinato dalle delibere CIPE nn. 25 e 26 del 2016 e dal programma operativo e dalla convenzione sottoscritta tra Città Metropolitana di Bari e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvati con deliberazione del consiglio Metropolitano n. 144 del 30.12.2016.

35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'Art. 33 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
2. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva, avviata nel rispetto dei tempi di cui all'Art. 33 non sono imputabili alla Stazione Appaltante.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'Art. 33 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002 e s.m.i.. Gli interessi moratori sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.
5. Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione delle prestazioni.
6. E' facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il mandato di pagamento, raggiunga il 25% (venticinque per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.
7. Nel caso di subappalto o cottimo con pagamento diretto, gli interessi di cui al presente articolo sono corrisposti all'esecutore ed ai subappaltatori in proporzione al valore delle prestazioni eseguite da ciascuno di essi.

36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 1664 Codice Civile.

37. Raggruppamento temporaneo di imprese e società consortile

1. Nei casi in cui l'Appaltatore sia costituito da un raggruppamento temporaneo di imprese che, successivamente all'aggiudicazione, si riunisce in una società consortile, resta sempre centrale ed esclusivo il ruolo dell'impresa capogruppo quale mandataria delle imprese riunite nel rapporto di appalto. Ne deriva che all'esecuzione dell'appalto provvede il nuovo soggetto consortile mentre all'amministrazione dello stesso rapporto (es. riscossione dei crediti – a meno che in contratto non sia prevista la fatturazione pro quota tra le imprese del raggruppamento temporaneo -, richiesta di subappalto, gestione del contenzioso, ecc.) è preposta solo l'impresa mandataria. Titolare del contratto continua infatti ad essere il raggruppamento, rimanendo la società consortile un mero strumento di esecuzione dell'appalto e, quindi, semplice struttura operativa a servizio del raggruppamento medesimo. Ciò comporta che, anche dopo il subentro della società consortile nell'esecuzione delle opere, tutti i rapporti scaturenti dal contratto di appalto continuano a intercorrere direttamente tra il raggruppamento temporaneo, nella figura della capogruppo

mandataria, e la Stazione Appaltante, restando a essi estranea la società consortile.

CAPO 7. CAUZIONI E GARANZIE

38. Garanzia definitiva – obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è richiesta all'Appaltatore una garanzia definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L'importo della garanzia è calcolato con le modalità previste al comma 1 dell'art. 103 del Codice dei contratti.
2. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un'impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata, ai sensi del comma 4 dell'art. 103 del Codice dei contratti, dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
4. La garanzia deve essere accompagnata da idoneo atto attestante il potere di assumere obbligazioni economiche di importo almeno pari a quello della garanzia medesima da parte del firmatario della stessa per conto dell'impresa bancaria o assicurativa che la emette.
5. Ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli atti di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
6. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), è svincolata dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di cui all'Art. 52.
7. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva per tutte le motivazioni di cui al comma 2 dell'art. 103 del Codice dei contratti. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
8. L'Appaltatore deve tempestivamente reintegrare la garanzia se, in corso d'opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante. Nel caso l'Appaltatore non provveda, la reintegrazione è effettuata dal RUP a valere sugli importi da corrispondere all'Appaltatore.
9. In caso di variazioni al contratto, la garanzia definitiva può essere ridotta in proporzione alla riduzione dell'importo contrattuale, mentre non è necessaria la sua integrazione in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Per aumenti superiori, la garanzia definitiva è integrata in proporzione al nuovo importo contrattuale.
10. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

11. Ai sensi dell'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
12. L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della redazione del Verbale di avvio di esecuzione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenni i soggetti di cui al comma 17 da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto delle prestazioni e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di cui all'Art. 52; in caso di emissione del certificato di cui all'Art. 52 per parti determinate della prestazione, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora verificate. La garanzia assicurativa è efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi due mesi e deve essere prestata in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. Si precisa infatti che, ancorché il D.M. sia stato abrogato, il citato schema-tipo 2.3 è assunto dalla Stazione Appaltante quale riferimento per i contenuti e le condizioni che deve possedere tale polizza.
13. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).
14. Se il contratto di assicurazione prevede condizioni relative a importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.
15. La garanzia di cui al comma 13, prestata dall'Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i mandanti o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle prestazioni principali e secondarie, possono presentare apposite garanzie assicurative "pro quota" in relazione alle prestazioni da esse assunte.
16. Le polizze assicurative devono essere accompagnate da idoneo atto che attesti l'esistenza in capo al firmatario per conto dell'impresa bancaria o assicurativa del potere di sottoscrivere le stesse.
17. Ai sensi del comma 4 dell'art. 24 del Codice dei contratti, l'Appaltatore dovrà presentare, apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento del servizio di progettazione.

CAPO 8. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

39. Modifiche al contratto

1. Qualora sia necessaria una modifica al contratto, il DEC propone al RUP la sua adozione indicandone i motivi in apposita relazione. Il RUP, accertate le cause e le condizioni ed i presupposti a norma dell'art. 106 del Codice dei contratti con apposita approfondita istruttoria, autorizza il DEC a redigere il progetto di modifica ed acquisisce le autorizzazioni, nulla osta e pareri eventualmente necessari. Il RUP approva il progetto ed autorizza la modifica ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti se l'incremento di spesa, che non può superare i limiti disposti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente, trova copertura all'interno del quadro economico della prestazione. Se l'incremento di spesa non trova copertura nel quadro economico della prestazione, il RUP propone l'approvazione alla Stazione Appaltante.

2. Nessuna modifica della prestazione contrattualizzata può essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata disposta dal DEC con apposito Ordine di servizio recante gli estremi dell'atto di preventiva autorizzazione del RUP. Il RUP potrà disporre a suo insindacabile giudizio l'eliminazione delle prestazioni difformi dal progetto autonomamente introdotte dall'Appaltatore, con i relativi oneri a carico esclusivamente di quest'ultimo. In ogni caso la Stazione Appaltante non riconoscerà all'Appaltatore alcun compenso per le prestazioni difformi eseguite senza preventiva autorizzazione.
3. Il DEC può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, e purché tali modifiche non siano sostanziali ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti. Il DEC comunica tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti.
4. Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del Codice dei contratti, fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione di modifiche alle prestazioni oggetto dell'appalto fino alla concorrenza in più o in meno di un quinto del valore del contratto. L'Appaltatore è obbligato alla loro esecuzione alle stesse condizioni del contratto originale ed è obbligato a sottoscrivere apposito atto di sottomissione che accompagna la perizia di variante in segno di accettazione o motivato dissenso. Nel caso in cui la Stazione Appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'Appaltatore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'Appaltatore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti. Oltre il limite del quinto del valore del contratto, il RUP deve darne comunicazione all'Appaltatore che, entro 10 giorni, deve dichiarare per iscritto se intende accettare e a quali condizioni. Il RUP deve esprimersi in merito alle condizioni proposte entro 45 giorni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta, si intende manifestata la volontà di accettare la perizia di variante alle medesime condizioni del contratto in essere. Se il RUP non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore. Le condizioni sono recepite in apposito atto aggiuntivo al contratto di appalto, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione.
5. Tutte le modifiche al contratto sono valutate con riferimento ai prezzi unitari di contratto. Nel caso siano necessari nuovi prezzi, si fa riferimento al successivo Art. 41 del presente Capitolato.
6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1 lettera c), del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per la Stazione Appaltante, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o necessità derivanti dalla gestione di un andamento eccezionale ed anomalo del traffico;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) ai sensi dell'articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti.
7. Nel caso la modifica di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti comporti il superamento della soglia economica indicata al comma 7 dell'art. 106, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 108 del Codice dei contratti. Ai sensi del comma 5 dell'art. 108 l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori eseguiti.

8. Ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti, in diminuzione o in aumento rispetto all'importo originario del contratto, il cui complessivo valore economico sia contenuto entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto. Il DEC propone tali modifiche al RUP motivando la loro non sostanzialità con riferimento alle condizioni di cui al comma 4 dell'art. 106 del Codice dei contratti.
9. Il progetto della modifica o variante deve possedere un grado di approfondimento corrispondente a quello del progetto che va a sostituire o integrare, deve prevedere l'aggiornamento del programma esecutivo delle prestazioni di cui all'Art. 30 del presente Capitolato, deve essere accompagnato dalle autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari.
10. L'autorizzazione del RUP e l'Ordine del DEC all'Appaltatore relativo ad una modifica o variante, riportano il differimento dei termini per l'ultimazione delle prestazioni, nella misura strettamente indispensabile.

40. Prezzi applicabili a nuove prestazioni e nuovi prezzi unitari

1. Per la stima delle eventuali modifiche apportate alle prestazioni relative ai servizi di progettazione, si farà riferimento al DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", applicando il ribasso offerto dall'Appaltatore per la progettazione.

CAPO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

41. Norme di sicurezza generali

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle attività previste nell'area oggetto della prestazione;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni previste dal Decreto n. 81 del 2008;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

CAPO 10. DISCIPLINA DEI SUBCONTRATTI ED AVVALIMENTO

42. Subappalto

1. Ai sensi del comma 8 dell'art. 31 del Codice, l'Appaltatore non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per i servizi accessori (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, ecc.), con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
2. Il concorrente indica all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
3. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:
4. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art. 105

del Codice dei contratti.

43. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione delle attività subappaltate.
2. Il DEC e il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

44. Avvalimento

1. Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
2. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
3. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nel disciplinare di gara.
4. Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
5. Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
6. È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.
8. L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

CAPO 11. CONTROVERSIE

45. Riserve, Accordo bonario e transazione

1. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo della prestazione, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Il DEC comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni

dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni pervenute entro il termine previsto, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore. Resta ferma la facoltà dell'appaltatore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

3. Se l'Appaltatore firma gli atti contabili con riserva, il DEC, nei successivi quindici giorni, espone le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione Appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Appaltatore.
4. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione negli atti. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi gli atti contabili nel termine di cui sopra, oppure lo faccia con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
5. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7. Qualora, in corso di esecuzione, l'importo delle riserve iscritte sui documenti contabili raggiunga un valore pari ad almeno il 5% e non superiore al 15% dell'importo contrattuale il DEC ne dà immediata comunicazione al RUP a cui trasmette, nel più breve tempo possibile, ai sensi del comma 3 dell'art. 205 del Codice dei contratti, la propria relazione riservata.
8. Qualora l'importo delle riserve iscritte contemporaneamente sui documenti contabili raggiunga un valore superiore al 15% dell'importo contrattuale, il DEC ammette le riserve, esattamente nell'ordine in cui sono state iscritte, fino a che la somma del loro importo è inferiore al 15% dell'importo contrattuale e, per tali riserve, procede ai sensi del precedente comma 7. Le riserve non selezionate e le eventuali riserve successivamente iscritte non potranno essere oggetto di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto.
9. Il procedimento di accordo bonario in corso di esecuzione del contratto può essere avviato con le modalità di cui al comma 7 più volte, con la limitazione che le nuove riserve devono essere ulteriori e diverse da quelle già esaminate, devono raggiungere nuovamente il limite del 5% e, complessivamente, incluse quelle già oggetto di precedenti accordi bonari, non devono superare il 15% dell'importo contrattuale, così come previsto dal comma 2 dell'art. 205 del Codice dei contratti.
10. I limiti percentuali del 5% e del 15% sono calcolati con riferimento all'importo contrattuale vigente al momento dell'iscrizione delle riserve, e comprendono pertanto eventuali variazioni all'importo contrattuale conseguenti all'avvenuta sottoscrizione di atti di sottomissione o atti aggiuntivi.
11. Il RUP, ricevuta la comunicazione del DEC di cui al comma 7, ai sensi del comma 4 dell'art. 205 del Codice dei contratti, valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza della riserva, nonché la non imputabilità della stessa alle maggiori prestazioni per le quali sia in realtà necessaria una modifica ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite percentuale di valore di cui al precedente comma 7. Il RUP prosegue nel procedimento di accordo bonario per le riserve rimanenti,

ancorché il loro importo percentuale si sia ridotto al di sotto del 5% dell'importo contrattuale.

12. Il RUP, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7, acquisita la relazione riservata del DEC e dell'organo deputato alla verifica di conformità, può:
 - a) richiedere alla camera arbitrale di cui all'art. 209 del Codice dei contratti l'indicazione di una lista di cinque esperti e procedere così come previsto dal secondo periodo e seguenti del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti;
 - b) formula direttamente entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al comma 7 la proposta di accordo bonario così come previsto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 205 del Codice dei contratti.
13. Il RUP, prima dell'approvazione della verifica di conformità finale ai sensi dell'Art. 49 del presente Capitolato, avvia il procedimento di accordo bonario di cui al comma 12 per la risoluzione delle riserve iscritte qualsiasi sia il loro importo, indipendentemente dai limiti percentuali di cui ai commi precedenti.
14. L'esperto, se nominato ai sensi del comma 12 lettera a), oppure il RUP ai sensi del comma 12 lettera b), verificano le riserve in contraddittorio con l'Appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa alla Stazione Appaltante ed all'Appaltatore. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Stazione Appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'Appaltatore o della Stazione Appaltante oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'Art. 47.
15. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi quali l'accordo bonario; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto Appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa audizione del medesimo.
16. La procedura di cui al comma 15 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
17. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante. L'eventuale rallentamento o sospensione comporta il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante e la facoltà di quest'ultima di procedere alla risoluzione del contratto.
18. Ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 205 del Codice dei contratti, l'Appaltatore, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

46. Arbitrato e Definizione delle controversie

1. È escluso il ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del Codice dei contratti per la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente al Tribunale di Bari.

47. Contestazioni tra Stazione Appaltante e Appaltatore

1. Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni. Il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva negli atti contabili in occasione della sottoscrizione.
2. Se la contestazione riguarda fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il processo verbale è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
3. Se la contestazione riguarda opere o parti di esse o luoghi, l'Appaltatore non può proseguire, modificare, rimuovere, alterare le stesse prima della redazione del processo verbale di cui al comma 2 da parte del DEC, pena la decadenza del diritto di promuovere la contestazione e l'inammissibilità delle riserve eventualmente iscritte negli atti contabili relativi all'oggetto della contestazione.

CAPO 12. MANODOPERA

48. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare, ai sensi del comma 4 dell'art. 30 del Codice dei contratti, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori e cottimisti nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori e cottimisti, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando a tal fine somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento il DEC e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori/cottimisti copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133; possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore/cottimista autorizzato.

49. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di atti aggiuntivi al contratto, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto ed al cottimo, il certificato di cui all'Art. 49, sono subordinati all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione Appaltante per qualunque ragione non sia abilitata all'accertamento d'ufficio della regolarità del DURC oppure il servizio per qualunque motivo risulti inaccessibile per via telematica, il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori e cottimisti, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempimento di cui al comma 1 a cui è riferito.
3. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine, per l'Appaltatore, i subappaltatori ed i cottimisti; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di cui all'Art. 52.
4. Ai sensi dell'articolo 30 del Codice degli appalti e dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
 - b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
 - c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'Appaltatore e dei subappaltatori;
 - d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.
5. Fermo restando quanto previsto all'Art. 11, comma 2, lettera l), nel caso il DURC relativo al subappaltatore o cottimista sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

CAPO 13. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

50. Ultimazione delle prestazioni

1. Ai sensi dell'art. 25 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, l'ultimazione delle prestazioni, appena avvenuta, deve essere comunicata dall'Appaltatore per iscritto al DEC, il quale procede alle necessarie verifiche in contraddittorio con l'Appaltatore, redige il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.
2. Qualora in seguito alle sopra citate verifiche in contraddittorio la Stazione Appaltante riscontrasse carenze o

incompletezze del progetto impartirà istruzioni scritte all'Appaltatore per apportare modifiche e/o integrazioni, fissando la scadenza temporale entro la quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla consegna degli elaborati aggiornati. In caso di mancato rispetto di questo termine non si procederà alla redazione del certificato di ultimazione delle prestazioni sino all'accertamento dell'avvenuto completamente delle attività sopraindicate.

3. Anche se le prestazioni non sono ancora ultimate, alla data di scadenza prevista dal contratto il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore, o in caso di sua assenza con due testimoni, un verbale di constatazione sullo stato dell'appalto.

51. Termini per la verifica di conformità finale

1. Ai sensi dell'articolo 102 comma 2 del Codice, le prestazioni oggetto del contratto sono soggette a Verifica di conformità.
2. Il Certificato di verifica di conformità è emesso entro il termine di 6 (sei) mesi dal certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'Art. 51 del presente Capitolato. Il Certificato di verifica di conformità, ai sensi del comma 3 dell'art. 102 del Codice dei contratti, ha carattere provvisorio ed esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformità si intende tacitamente approvata anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Ai sensi del comma 3 dell'art. 113-bis del Codice dei contratti, l'emissione della verifica di conformità in provvisorio non costituisce presunzione di accettazione della prestazione, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. L'Appaltatore è tenuto durante tale periodo alla garanzia per i vizi e le difformità indipendentemente dall'intervenuta liquidazione della rata di saldo.
4. Ai sensi del comma 5 dell'art. 102 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che la verifica di conformità assuma carattere definitivo. L'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, anche nel caso i vizi o le difformità siano imputabili a altri subcontraenti, quali ad esempio subappaltatori o fornitori.
5. Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante e l'organo deputato alla verifica di conformità possono effettuare operazioni di controllo o di verifica di conformità parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche delle prestazioni in corso di esecuzione a quanto richiesto nel presente Capitolato Speciale, nel contratto e dalla normativa vigente.
6. La Stazione Appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo deputato alla verifica di conformità e richiesti, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e approva la verifica di conformità, determinando con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti, sulla sua ammissibilità, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sulla verifica di conformità per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 205, comma 5, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'Appaltatore.
7. Finché non è intervenuta l'approvazione del Certificato di verifica di conformità ai sensi del comma 6, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere ad una nuova verifica di conformità.

CAPO 14. NORME FINALI

52. Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione delle prestazioni avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il DEC compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al RUP indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione Appaltante e per i terzi le conseguenze dannose.
2. Restano a carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa:
 - a) tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto;
 - b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

53. Danni cagionati da forza maggiore

1. L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro cinque giorni dal giorno dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
3. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione delle prestazioni, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il DEC procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, all'accertamento:
 - a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'Appaltatore;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DEC;
 - e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
5. Il DEC redige apposito verbale dell'accertamento di cui al comma 4 alla presenza dell'Appaltatore.
6. Nessun indennizzo è dovuto dalla Stazione Appaltante quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei subcontraenti o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

54. Responsabilità – Oneri e obblighi dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante della corretta esecuzione a regola d'arte di tutti i servizi per cui è obbligato in forza del presente appalto.
2. L'Appaltatore è tenuto al rifacimento integrale o parziale a proprie spese degli elaborati progettuali ove ciò gli sia richiesto, per iscritto, dalla Stazione Appaltante, qualora gli elaborati stessi dovessero risultare affetti da errori e/o omissioni riscontrati dalla Stazione Appaltante e imputabili all'Appaltatore;
3. A detto adempimento l'Appaltatore dovrà provvedere nei tempi e con le modalità che gli saranno comunicati per iscritto dalla Stazione Appaltante e senza diritto a compenso alcuno in aggiunta a quello contrattualmente pattuito;
4. Qualora l'Appaltatore non provveda al rifacimento degli elaborati come previsto ai precedenti commi 2 e 3, sarà tenuto a rifondere la Stazione Appaltante delle spese per nuova progettazione resa necessaria da errori e/o omissioni riscontrati negli elaborati prodotti imputabili all'Appaltatore;
5. L'Appaltatore sarà tenuto a rifondere alla Stazione Appaltante le spese per la redazione delle perizie di variante introdotte nell'appalto dei lavori che la Stazione Appaltante stessa dovesse sostenere e sopportare

per effetto di errori e/o omissioni così come definiti all'art.106, comma 10 del Codice dei contratti, in cui l'Appaltatore sia incorso nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto;

6. L'Appaltatore è, altresì, unico ed esclusivo responsabile delle violazioni di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi in cui dovesse incorrere nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto e terrà manlevata la Stazione Appaltante da ogni pretesa risarcitoria che dovesse essere allo stesso in tal senso avanzata.

Rimangono a carico dell'Appaltatore:

- a) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea di aree pubbliche o private per l'esecuzione dei servizi accessori;
 - b) l'esecuzione degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal DEC, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le prestazioni eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi alle prescrizioni di Capitolato, richiedendo al DEC con congruo anticipo disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal Capitolato o dalla descrizione delle prestazioni da eseguire. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - c) l'esclusiva responsabilità sulla non rispondenza delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previste dal Capitolato;
 - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative e comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Appaltatore a termini di contratto;
 - e) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità a carico dell'Appaltatore in caso di infortuni, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - f) la richiesta con congruo anticipo degli eventuali permessi, sostenendo i relativi oneri, per la limitazione o la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade interessate all'esecuzione dei servizi accessori;
 - g) l'idonea protezione della strumentazione di misura messa in opera per prevenire danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di detta protezione a richiesta del DEC; nel caso di sospensione delle attività deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione.
7. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima dell'esecuzione dei servizi accessori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Consorzio, gestori di servizi a rete, privati, altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori da eseguire) interessati direttamente o indirettamente, tutti i permessi necessari per avviarne l'esecuzione, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale, ed a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti soggetti per quanto di competenza.
8. L'Appaltatore è altresì obbligato:
- a. a consentire, senza nulla pretendere, il libero accesso alle aree oggetto delle prestazioni durante il normale orario di lavoro di persone, mezzi e materiali appartenenti a ditte incaricate dalla Stazione Appaltante (o autorizzate dal DEC) di eseguire ispezioni, visite, lavori o finiture non compresi nei documenti di contratto

- e, quindi non di competenza dell'Appaltatore;
- b. a richiedere tempestivamente al DEC disposizioni per quanto risulti omesso, dubbio o discordante nei documenti di progetto allegati al bando o nella descrizione delle prestazioni, con riferimento anche allo stato di fatto;
 - c. a provvedere a tutte le demolizioni e smontaggi degli impianti preesistenti da eliminare o bonificare, secondo le precisazioni del DEC, da trasportare a deposito della Stazione Appaltante se riutilizzabile, e/o da trasportare e smaltire in discarica autorizzata secondo le modalità di legge, anche per rifiuti speciali, tossici o nocivi, mediante l'impiego di personale abilitato;
 - d. provvedere, a servizi accessori ultimati, allo sgombero di ogni opera provvisoria entro il termine fissato dal DEC, ripristinando le condizioni di arredo, verde o altro preesistenti.

55. Requisiti ambientali

1. La Stazione Appaltante promuove la cooperazione e il coordinamento in materia di tutela dell'ambiente mediante appositi incontri e definizione di specifiche che indichino le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di inquinamento ambientale.
2. La Stazione Appaltante richiede che le prestazioni vengano svolte dall'Appaltatore e dai suoi eventuali subappaltatori nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.
3. L'Appaltatore dichiara all'atto della stipula del contratto di conoscere tutte le norme di legge in materia ambientale inerenti l'oggetto del contratto e di impegnarsi a rispettarle, con particolare riguardo al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
4. L'Appaltatore si obbliga ad informare di quanto richiesto dalla Stazione Appaltante in materia ambientale tutti i propri dipendenti, tutti gli eventuali subappaltatori ed eventuali terzi.
5. In particolare l'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla normativa vigente, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche al DEC.
6. L'Appaltatore assume il ruolo di produttore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento delle prestazioni in appalto, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., art. 183 c.1 lett. f, ed è pertanto tenuto al rispetto degli obblighi e delle responsabilità attribuiti al produttore dalla normativa vigente. In qualità di produttore del rifiuto, l'Appaltatore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento del rifiuto, anche qualora trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare ad un trasportatore o ad un intermediario autorizzato.
7. In casi di inosservanza della normativa o una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed al DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera appaltata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.
8. L'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto di tutta la normativa vigente posta a tutela dell'ambiente, dovrà adempiere a tutte le eventuali prescrizioni che in corso d'opera verranno disposte da parte degli Enti competenti, dal DEC e dalla Stazione Appaltante.
9. La Stazione Appaltante, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dall'eventuale mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l'assolvimento degli obblighi inerenti la corretta

gestione dei rifiuti che gravano sull'Appaltatore, riservandosi, qualora tali obblighi non venissero rispettati, la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo le modalità e con le conseguenze di cui al precedente Art. 17 del presente Capitolato.

10. In relazione a quanto sopra esposto, l'Appaltatore accetta quindi le eventuali prescrizioni dei suddetti Enti – nei limiti di quanto ordinato dalla Stazione Appaltante – che dovranno essere scrupolosamente eseguite dall'Appaltatore stesso ovvero dai suoi subappaltatori, cottimisti, fornitori, non potendo gli stessi rifiutarsi di adempiere.
11. L'Appaltatore ed il subappaltatore sono tenuti inoltre a:
 - rispettare le indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante mediante gli allegati di gara;
 - adottare tutte le misure di salvaguardia e prevenzione dai rischi ambientali inerenti l'attività oggetto dell'appalto;
 - nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente a tale scopo gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività;
 - informare la Stazione Appaltante dei rischi ambientali connessi ed indotti dall'attività svolta;
 - addestrare e formare il proprio personale ad intervenire in caso di contaminazione ambientale accidentale causata dall'attività svolta;
 - rilasciare relazioni tecniche qualora richieste dal DEC o dal RUP e/o compilare documenti di registrazione dei monitoraggi ambientali secondo quanto richiesto dallo stesso.
12. L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese e le conseguenze che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità anche nei confronti dei Terzi.
13. L'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che potrebbe avere conseguenze sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante e dalle normative/regolamenti applicabili in materia ambientale.
14. Anche per le attività rese presso le sedi/stabilimenti dell'Appaltatore si impegna all'osservanza di tutte le norme in materia ambientale previste dalle vigenti disposizioni di legge ed eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia ambientale richieste dalla Stazione Appaltante.

56. Facoltà di controllo della Stazione Appaltante (verifiche e ispezioni)

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 1662 del codice civile di ispezionare e controllare l'andamento delle prestazioni. In ogni momento la Stazione Appaltante avrà diritto di verificare qualsiasi parte delle prestazioni e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli alle attività, in corso di esecuzione, sia presso le aree di lavoro della Stazione Appaltante, sia presso le sedi delle imprese affidatarie. L'Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolare lo svolgimento. L'opposizione dell'Appaltatore all'esecuzione di tali controlli è causa di risoluzione in danno del rapporto contrattuale.
2. I controlli e le verifiche della Stazione Appaltante nel corso dell'attività non escludono né la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità delle prestazioni o di parte di esse e dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.
3. La Stazione Appaltante avrà inoltre il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che terzi, sulla qualità delle opere/servizi, sul rispetto della normativa ambientale e di salute e sicurezza, ovvero di fornire disposizioni aggiuntive ai fini della sicurezza dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
4. L'Appaltatore si impegna ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare

fattivamente a tali iniziative.

57. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

58. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Appaltatore è obbligato ad adempiere a tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010 s.m.i., l'Appaltatore, nonché i subappaltatori ed i cottimisti, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi di cui all'Art. 31 del presente Capitolato.
3. Ogni pagamento effettuato a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'appalto, deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi del comma 1 dell'art.3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i. e deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP del lavoro oggetto di appalto ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della legge n. 136 del 2010 s.m.i..
4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010.
5. I soggetti di cui al comma 2 che hanno notizia dell'inadempimento da parte della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

59. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011 s.m.i., per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti

gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la documentazione antimafia di cui gli articoli 87 o 90 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.
3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella "white list" tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.
4. L'Appaltatore, inoltre, si impegna a rispettare gli obblighi di cui al patto di integrità da sottoscrivere in fase di gara.

61. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1923, dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924 e dell'art. 8 del capitolato generale d'appalto (D.M. n. 145 del 14 aprile 2000), sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione della verifica finale di conformità.
3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altri oneri.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale si intendono I.V.A. esclusa.

61. Riservatezza delle informazioni

1. L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti sono obbligati a mantenere il più stretto riserbo per tutto quanto attiene l'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto.
2. L'Appaltatore, i subappaltatori e tutti gli altri subcontraenti non possono diffondere notizie né fornire a terzi documentazioni (contratti, capitolati, progetti, disegni, atti tecnici, fotografie ecc.) né pubblicare articoli o memorie o rilasciare interviste rimanendo gli uffici preposti della Stazione Appaltante gli unici autorizzati a fornire notizie a terzi.
3. L'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante in caso di violazione dell'obbligo di cui ai commi precedenti da parte di un subappaltatore o subcontraente.

62. Proprietà dei progetti

1. Ai sensi e per gli effetti degli Articoli 20 e 99 della Legge sul diritto d'Autore e dell'Articolo 2578 del Codice Civile i diritti morali di proprietà intellettuale sugli elaborati progettuali del presente appalto spettano all'Appaltatore.

2. L'Appaltatore trasferisce in capo alla Stazione Appaltante i diritti patrimoniali di proprietà intellettuale a decorrere dalla data di consegna di ciascuno degli elaborati di progetto senza pretendere compenso alcuno diverso ed ulteriore rispetto a quello pattuito all'Articolo 3 del presente Capitolato.
3. La Stazione Appaltante si impegna a non apportare modifiche di qualsiasi genere alla documentazione prodotta dall'Appaltatore se non preventivamente concordate o comunicate; la Stazione Appaltante assumerà a proprio carico la responsabilità delle modifiche introdotte.

63. Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'Appaltatore è designato quale responsabile del trattamento dei dati che saranno raccolti in relazione all'esecuzione dei lavori e si obbliga a trattarli esclusivamente a tali fini.
2. L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati al trattamento.
3. L'Appaltatore presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, ove solo necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

65. Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Il Responsabile Unico
del Procedimento

Dott. Nicola Azzarello

*Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs n°39/93)*